



COMUNE DI SANTA FLAVIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CLAUSOLA ESECUZIONE IMMEDIATA

N. 83 del 12.08.2021

OGGETTO	Linee guida per l'occupazione del suolo pubblico antistante o limitrofe dei pubblici esercizi – Autorizzazione temporanea e transitoria in attuazione all'art. 181 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 e ss.mm.ii. -
----------------	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **Agosto** alle ore **18:40** e seguenti, si è svolta in videoconferenza la seduta di Giunta Municipale, giusta determinazione sindacale n. 09 Reg. Gen. n. 299 del 31.03.2020.

Presiede l'adunanza il **Sig. Salvatore Sanfilippo** nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

Nome e Cognome	Funzione	Pres.	Ass.
SANFILIPPO SALVATORE	Sindaco	X	
D'AGOSTINO GIUSEPPE	Vice Sindaco		X
PAGANO FEDELE	Assessore	X	
VENTURI MADDALENA	Assessore	X	
CAVEZZANO ANTONIA	Assessore	X	
VELLA FRANCESCO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale del Comune con reggenza a scavalco **Dott.ssa Caterina Pirrone**.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che sulla superiore proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1, lett. i, della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, i seguenti pareri:

X	Del Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
X	Del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

- **Esaminata** l'allegata proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area VI "Sviluppo Economico" avente ad oggetto "**Linee guida per l'occupazione del suolo pubblico antistante o limitrofe dei pubblici esercizi – Autorizzazione temporanea e transitoria in attuazione all'art. 181 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 e ss.mm.ii. -**", viene ritenuta meritevole di accoglimento;
- **Visto** che la stessa è dotata di parere di regolarità tecnica e contabile favorevole;
- Con votazione unanime favorevole, palesemente espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

- **Di accogliere ed approvare** la proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta.
1. Successivamente la G.M., con separata votazione e con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano delibera di dichiarare il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**.



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Citta' Metropolitana di Palermo
Area VI Sviluppo Economico

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

n. 01 del 11/08/2021

OGGETTO:

**Linee guida per l' occupazione del suolo pubblico
antistante o limitrofe dei pubblici esercizi-
Autorizzazione temporanea e transitoria-in attuazione
all' art.181 del Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 e
ss.mm.ii.**

UFFICIO PROPONENTE AREA VI SVILUPPO ECONOMICO

REGOLARITA' TECNICA

Per quanto riguarda la regolarità tecnica, si esprime parere - FAVOREVOLE -



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Il Responsabile dell'Area VI
Mercato Ittico e Sviluppo Economico
Commissario di P.M. Anna Maria D'Acquisto*

REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Usc. Anna Maria D'Acquisto

COMUNE DI SANTA FLAVIA
Provincia di Palermo

Area VI° Sviluppo Economico

Il Responsabile dell'Area VI Sviluppo Economico , dichiarando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 , sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione :

OGGETTO: Linee guida per l'occupazione del suolo pubblico antistante o limitrofe dei pubblici esercizi – Autorizzazione temporanea e transitoria – in attuazione all'art. 181 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 e ss.mm.ii

Premesso che:

- Il Governo Italiano con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, ha dichiarato lo Stato di Emergenza per mesi sei (sino al 31 luglio 2020) , a seguito del rischio sanitario dovuto alla diffusione dell'epidemia COVID 19, stato di emergenza che con il Decreto -legge 23 luglio 2021 n. 105 è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2021
- Al fine di contenere la diffusione dell'epidemia il Consiglio dei Ministri ha emanato successivi decreti per disciplinare le diverse misure di contenimento, compreso il blocco totale di tutte le attività non rientranti fra quelle di prima necessità;
- le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria hanno creato dapprima una drammatica situazione di svuotamento dei luoghi di aggregazione e quindi una crisi di tante attività economiche ad essi legate, alle quali in seguito, a partire dal 12 marzo 2020, è stato impedito totalmente, e l'esercizio; fra queste, anche bar e ristoranti e attività turistiche hanno pesantemente accusato gravi contraccolpi economici causati dalla chiusura delle attività dovute all'emergenza sanitaria;
- a detti esercizi a partire dal 24 aprile 2020, sono consentite limitatissime attività, e, solo dal 18 maggio 2020 è stata permessa una riattivazione dell'attività ordinaria di somministrazione, secondo precise modalità al fine di garantire il distanziamento sociale e ridurre il rischio di contagio
- ATTESO che, secondo lo scenario che si prospetta, i singoli esercizi, già provati dalle diverse restrizioni alle proprie attività e, comunque, dalla esiguità della clientela che man mano poteva tornare a chiedere i loro servizi, vedranno dimezzate le potenzialità del servizio da essi offerto per sostanziale mancanza di spazio;
- CONSIDERATO che al riguardo, nell'ambito della legislazione emergenziale, sono state emanate specifiche norme, tra le quali Il Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (GU Serie Generale n. 128 del 19.05.2020 – Suppl. Ordinario n.21) Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che all'art.181 dispone:
“ Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni e di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto

stabilito dall'art. 4 comma 3-quater, del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. “ A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1 lett. E-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- VISTA la legge di stabilità regionale n. 9 periodo 2020/2022 che recita “gli uffici comunali provvedono a determinare il mancato introito derivante dalla concessione gratuita di suolo pubblico poiché esso e' suscettibile di essere ristorato attraverso il fondo di cui all' art.11 c. 2 lett. c della Legge Regionale n. 9/2020 “;
- CONSIDERATO CHE, Questa Amministrazione intende mettere in atto ogni utile iniziativa a sostegno delle attività produttive e, specificatamente, azioni indirizzate ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, pub, etc.), di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991 n. 287, che durante l'emergenza sanitaria sono stati maggiormente penalizzati; il tutto anche attraverso l'ampliamento e redistribuzione degli spazi relativi alle occupazioni di suolo pubblico, così da consentire il rispetto del distanziamento sociale e al contempo rilanciare l'economia del territorio, valutando la fattibilità di ogni soluzione alternative, anche in spazi non contigui o in determinate fasce orarie.
- Premesso che il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 ha istituito l' Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica il “Fondo Perequativo degli Enti Locali” con una dotazione di 300 milioni di euro, a valere sui Fondi extraregionali e del POC 2014/2020;
- Considerato che il comma 2 della suddetta legge, ha destinato le risorse del Fondo alla compensazione delle minori entrate per i Comuni che dispongono l' esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni del suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti ed associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazioni a seguito dell' emergenza sanitaria COVID-19;
- Visto il comma 5 della suddetta legge, il quale prevede che le risorse del Fondo siano

ripartite in base ai criteri di riparto dei trasferimenti di cui all' art.6 della L.R. 28 gennaio 2014, n.5 e ss.mm.ii;

- Visto il Decreto n.492 del 31/12/2020 con il quale il Dipartimento delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha provveduto ad impegnare l' 80% delle somme destinate alla concessione di contributi ai Comuni dell' isola per il Fondo perequativo degli Enti Locali, di cui alla L.R. n.9 del 12 maggio 2020 art. 11 comma 1;
- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n.183 del 21.04.2021 è stato stilato il riparto delle risorse disponibili per ciascun Comune per le esenzioni/riduzioni/concessioni di suolo pubblico previste dal Fondo perequativo degli Enti locali per l' anno 2021, ripartite a tutti i Comuni dell'isola secondo i medesimi criteri utilizzati per l'analogo riparto2020;
- Vista la nota pervenuta dall'Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica prot.9068 del 23/06/2021 che proroga il termine al 15/08/2021 entro il quale trasmettere la documentazione richiesta;
- Visto il Decreto legge 23 luglio 2021 n.105 che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza connesso al protrarsi della diffusione del virus COVID-19;
- VISTO il D.L.n.73 del 25.05.2021 “Misure urgenti in materia di sostegno delle imprese dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi, connesse all' emergenza da COVID-19 in particolare l' art.65 comma .6 e 7 che prevede l' esonero sino al 31 agosto 2021 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) , per le imprese di pubblico esercizio di cui all' art.1 Legge n.18 marzo 1968 n.337;
- Visto il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 cosiddetto “ Decreto sostegni “ , convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, ha prorogato al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal versamento del canone unico previsto per tutte le occupazioni su area pubblica o privata ad uso pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio con strutture amovibili come dehors, elementi di arredo urbano , attrezzature , pedane , tavolini , sedute e ombrelloni , purché funzionali alle seguenti attività :
 - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande , ossia ristoranti , bar, pizzerie , trattorie ed esercizi simili ;
 - esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all'attività di intrattenimento e svago quali sale da gioco, locali notturni ed esercizi simili.Il “ Decreto sostegni “ ha inoltre prorogato al 31 dicembre 2021 la procedura semplificata per la presentazione da parte di imprese di pubblico esercizio di domande di nuove concessioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superficie già concesse.
- RITENUTO necessario fornire delle linee-guida agli uffici, al fine di garantire, da un lato, la semplificazione e velocizzazione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio della concessione del suolo pubblico antistante o nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi, dall'altro il rispetto delle norme vigenti in materia e non oggetto di facoltà derogatorie.

Tutto quanto sopra premesso, si stabiliscono le linee guida relativamente alla procedura semplificata (in deroga al DPR 169/2010) per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico

ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 e comunque valide dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021:

Art. 1 Richiesta concessione suolo pubblico-procedura semplificata

Il titolare o il legale rappresentante di un pubblico esercizio ricadente nelle aree del territorio del Comune di Santa Flavia potrà richiedere l'ampliamento dell'area pubblica già concessa, se ancora in corso di validità, ovvero potrà richiedere nuova concessione di suolo pubblico seguendo l'iter amministrativo che di seguito viene specificato:

1. L'istanza di nuova concessione ovvero di ampliamento di una concessione in corso di validità, deve essere trasmessa tramite il portale "impresainungiorno" seguendo la procedura indicata nella sezione del portale denominata "Strutture ricettive e ristorazione", seguendo i passaggi che di seguito si elencano:

- Ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande
- Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate
- Occupazione suolo pubblico
- Domanda di occupazione suolo pubblico su area ammessa ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante;
- Planimetria dei luoghi ove verranno posizionati gli arredi con rappresentazione degli stessi
- descrizione degli elementi di arredo che si intendono posizionare ovvero immagine fotografica degli stessi.
- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti di sicurezza, igienico sanitari ambientale e sulle condizioni di esercizio dell'attività sull'area pubblica chiesta in concessione;

L'istanza è esente da imposta di bollo, mentre dovranno essere versati i diritti di istruttoria.

Alla ricezione dell'istanza il Responsabile del Servizio SUAP, effettuerà l'istruttoria formale della stessa verificando la regolarità e la completezza dei documenti sopra indicati. Il provvedimento conclusivo del procedimento sarà rilasciato entro 7 giorni lavorativi, dall'acquisizione dell'istanza, previo parere vincolante del Comando della Polizia Municipale. Il termine è interrotto in caso di motivata richiesta di integrazioni e riprende a decorrere dall'acquisizione dell'integrazione richiesta. L'eventuale provvedimento negativo sarà preceduto dalla comunicazione ex art.10-bis legge 241/90, con termine di giorni 3 per osservazioni e controdeduzioni.

Ogni provvedimento conclusivo del procedimento sarà inviato per opportuna conoscenza anche al Dipartimento ASP territorialmente competente.

Art. 2 Condizioni e prescrizioni per l'utilizzo dell'area concessa

- Il richiedente potrà chiedere l'utilizzo di un'area di ampiezza adeguata al posizionamento distanziato dei tavoli e sedie pari o inferiore ai posti autorizzati citati nella registrazione sanitaria.
- L'area pubblica dovrà essere congrua ad attuare le misure di contenimento del contagio vigenti.
- Non sarà consentito lo stazionamento di clienti in piedi all'interno dell'area;

- Dovranno essere rispettate le misure igienico sanitarie prescritte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento del contagio da virus COVID-19, le aree dovranno essere sanificate e igienizzate prima e dopo il posizionamento degli arredi e dovranno essere presenti dispensatori di soluzioni idro-alcoliche all'esterno;
- Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dal codice della strada in particolare dall'art. 20 e dal suo Regolamento di attuazione. La violazione delle stesse prevede l'applicazione immediata della sanzione amministrativa e sarà disposto il ripristino dei luoghi con immediata decadenza della concessione;
- Dovranno essere rispettate le norme igienico sanitarie e non è consentito l'aumento dei posti a sedere già autorizzati con provvedimento del Dipartimento dell'ASP territorialmente competente;
- Non potranno essere collocati arredi che vengono ancorati al suolo o alla parete degli edifici o comunque installazioni che possano causare danni permanenti al suolo pubblico, a recinzioni, al verde pubblico etc.;
- Le strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni non saranno subordinati alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, derogate con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico e comunque dovranno avere le stesse caratteristiche tipologiche (colori, dimensioni, forme, materiali) delle strutture già autorizzate o, in caso di nuove occupazioni, dovranno uniformarsi alle installazioni già presenti nelle zone limitrofe e comunque essere in linea con i caratteri costruttivi e tipologici del territorio e del paesaggio urbano.
- L'installazione di eventuali dehors chiusi dovrà seguire l'iter amministrativo previsto dalle norme edilizie
- Dovrà essere preservato il diritto di passaggio e di accesso ad abitazioni private o ad altre attività commerciali contigue e non dovrà essere arrecato danno alle stesse;
- In caso di area privata ad uso pubblico dovrà essere trasmesso il consenso da parte dei proprietari;
- Qualsiasi diverso utilizzo dell'area pubblica deve essere sottoposto a preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale e degli Enti preposti.
- Eventuali spettacoli e/o manifestazioni sonore dovranno essere comunicate agli organi preposti e in tutti i casi si dovranno utilizzare impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora conformemente a quanto previsto dalla legge 447/95 relativamente alle autorizzazioni e alle certificazioni fonometriche;
- In presenza di impianti elettroacustici le emissioni dovranno avvenire nei limiti previsti dalla normativa citata con l'adozione e l'installazione di "limitatori di pressione sonora omologati" e dovrà essere acquisito il documento di previsione di impatto acustico ambientale redatto da un tecnico competente in acustica, comprovante il rispetto dei valori limite per le emissioni sonore;
- In qualsiasi momento l'Amministrazione può revocare o sospendere la concessione di suolo pubblico qualora siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività ovvero per sopravvenute esigenze, senza che l'avente diritto abbia a chiedere risarcimento alcuno;
- L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e decorosa e si dovranno adottare tutti gli accorgimenti affinché si prevenga la diffusione del contagio da COVID-19 provvedendo alla sanificazione giornaliera dell'area prima della sistemazione degli

- arredi e dopo averli rimossi;
- Dovranno essere rispettate le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, antincendio, sicurezza e di impatto ambientale;
 - Il titolare o il legale rappresentante si assume la responsabilità civile e penale di tutti gli eventuali danni, di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose da fatti causati e connessi alla occupazione di suolo pubblico sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che ne possa derivare direttamente o indirettamente dalla gestione della concessione;

Art. 3 -Entrata in vigore e durata

Le presenti linee guida entreranno in vigore alla data di approvazione della Deliberazione della Giunta Municipale e resteranno in vigore dal 01 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, salvo eventuale proroga.

Art. 4 – Disposizioni finanziarie

Ai sensi dell'art. 181 del D.L. Nr. 34/2020 e del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 cosiddetto “ Decreto sostegni “ , convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, , le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287, sono esonerati dal fino al 31 dicembre 2021 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),, sia per le aree già occupate , sia per gli ampliamenti richiesti ai sensi dello stesso art. 181.

Gli Uffici comunali competenti determineranno con accuratezza il mancato introito derivante dalla concessione gratuita degli aumenti di *suolo pubblico* poiché esso è suscettibile di essere ristorato attraverso il fondo di cui all'art.11 comma 2, lett. c) della L.R. n.9/2020 e ss.mm.ii, nonché attraverso apposita dotazione finanziaria del Ministero dell'Interno e costituirà, una volta rendicontato, una maggiore entrata idonea a riequilibrare il bilancio comunale.

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Via Consolare, 85 - c.a.p. 90017
Tel.: 091/904042 – Fax: 091/901667
C.F. 00121130827

Santa Flavia 11 agosto 2021

Oggetto: Linee guida per l'occupazione del suolo pubblico antistante o limitrofe dei pubblici esercizi – Autorizzazione temporanea e transitoria – in attuazione all'art. 181 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 e ss.mm.ii. PARERE.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto avanzata da parte del Responsabile Area VI ove si rappresenta, peraltro, "... *Ai sensi dell'art. 181 del D.L. Nr. 34/2020, e del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 cosiddetto "Decreto sostegni", convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287, sono esonerati fino al 31 dicembre 2021 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).. sia per le aree già occupate, sia per gli ampliamenti richiesti ai sensi dello stesso art. 181.*";

Tenuto conto ancora che il mancato introito derivante dalla concessione gratuita degli aumenti di suolo pubblico è suscettibile di essere ristorato attraverso il fondo di cui all'art.11 comma 2, lett. c) della L.R. n.9/2020 e ss.mm.ii., nonché attraverso apposita dotazione finanziaria del Ministero dell'Interno.

Visto il Parere di regolarità tecnica favorevole:

Tutto ciò visto e considerato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, per quanto di competenza, nei limiti di quanto espressamente previsto dall'art. 181 del D.L. n. 34/2020 e del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, e richiamati dalle linee guida proposte in approvazione.

Tanto si doveva per dovere d'Ufficio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Angelo Benfante)



